

Codice A1610B

D.D. 22 giugno 2020, n. 292

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) - Intervento: Manutenzione straordinaria - opere esterne, immobile sito in Via Stazione, n. 9 - omissis Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 292/A1610B/2020

DEL 22/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) – Intervento: Manutenzione straordinaria - opere esterne, immobile sito in Via Stazione, n. 9 – *omissis* Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis*, pervenuta dal Comune di Orta San Giulio (NO), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere

autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, avendo sospeso la commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che ha previsto, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino alla data del 15.05.2020;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/513/2020A/A1600A

Rif. n. 38037/A1610B del 04/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: ORTA SAN GIULIO (NO)
Intervento: Manutenzione straordinaria - opere esterne, immobile sito in Via
Stazione, n. 9 – [REDACTED]
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di ORTA SAN GIULIO (NO), in data 04/05/2020, con nota prot. 3349 del 29/04/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che il progetto presentato prevede degli interventi di manutenzione straordinaria della recinzione esistente sul lato ovest dei lotti di proprietà, ove insistono due accessi carrai, mediante creazione di una zoccolatura in lastre di pietra di Luserna fiammata, in sostituzione delle esistenti piastrelle squadrate di serizzo, estesa alle facciate del fabbricato ivi presente prospicienti l'arretramento su strada nonché ai pilastri a lato degli accessi carrai; nella corte interna è previsto altresì il rifacimento di una porzione di pavimentazione in asfalto esistente presso uno degli accessi, con l'utilizzo di bocchette,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno dell'area di cui all'art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S.Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio*", che tutela l'area in quanto "*(...) costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello strettamente costiero già vincolato (...)*"; l'intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda n. rif. regionale B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto non risulta ricadere in ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. b) "*i territori contermini ai laghi (...)*" del Dlgs 42/2004, evidenziato nella documentazione fornita,

considerato che gli interventi previsti riqualificano i manufatti oggetto di intervento in coerenza con i caratteri architettonici e stilistici che connotano il contesto edificato circostante,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file	Impronta file
1	<i>Elaborato grafico – Tav. 03 – planimetria generale, sezione, prospetto</i>	RD138933-5.pdf.p7m	8560b29d5e5bde9690af8c9adb3c400e125916b1a7fce020cc9506a2e9ecd6b3
2	<i>Elaborato grafico – Tav. 00 - inquadramento</i>	RD138933-6.pdf.p7m	9a128b03721637c8a980c486aaf24b60214231cf0afa105986e5e5db5034bdd5
3	<i>Elaborato grafico – Tav. 01 – stato di fatto</i>	RD138933-7.pdf.p7m	d304b68226b36d1c5f16fb142675dc63b343c022be7a5faf83d4d3395ae8620c
4	<i>Elaborato grafico – Tav. 02 – Raffronti</i>	RD138933-8.pdf.p7m	d10d1aca428918485c5788d36f0548fd1904dc2bf4937244debff520a2650653
5	<i>Relazione Tecnico descrittiva</i>	RD138933-10.pdf.p7m	c7d7e79ca2e3bda4d749c74f01ed67b712b0741cb3e1551841fb1fe6bc42e34c
6	<i>Relazione di conformità al Ppr</i>	RD138933-11.pdf.p7m	527e50be74f18a4503b1282f44ff5d6fab63136f3e7ebde02c558fd7cd2a9370
7	<i>Documentazione fotografica</i>	RD138933-12.pdf.p7m	6d15440bb154d89f517158ea2bcc32532955b85dbaf19ba5212b90fae593bfd0
8	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	RD138933-15.pdf.p7m	5b9d6880eb91d4250e04127cd79f52a6d6a0ddbba901d9e4f2d4501837e9fb5
9	<i>Dichiarazione di conformità alla normativa urbanistica, edilizia e di sicurezza</i>	RD138933-16.pdf.p7m	caf4491dfb06bd998aa2c6446f9837ae58c0c532d54b071ffa7b48cea69220ce

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.